

Informatica

PECcati (post) mortali

di Nicola Bortolotti

Il decesso di un familiare è sempre un momento difficile e doloroso da affrontare, con una serie di decisioni da prendere e di penose incombenze burocratiche amministrative da assolvere che possono protrarsi anche per mesi. Non a caso, uno dei preziosi servizi gratuiti offerti dalla SE.F.IT. (www.sefit.eu) e veicolato tramite il sito Euroact è diretto proprio alla gestione dell'evento luttuoso ("Cosa fare e cosa non fare in caso di decesso in famiglia", che si può richiedere cliccando su <http://www.euroact.net/funerale/default.cfm>) e fornisce anche preziosi suggerimenti ai comuni per modifiche migliorative alle procedure burocratiche. Se, da un lato, le nuove tecnologie possono aiutare nel superare le difficoltà connesse alla dipartita di un congiunto, va tuttavia sottolineato come esse - in alcuni casi - possano invece diventare ostacoli assai ardui da superare.

Il problema delle password

Tale questione non si è ancora presentata in maniera massiva e ciò è forse dovuto alla relativa "giovinanza" nell'utilizzo dell'informatica, unita ad una certa perdurante superficialità. Con la morte, soprattutto se improvvisa, di un congiunto (ma anche di un collega di lavoro o di un dipendente) si pone un rilevante problema legato al recupero dei documenti protetti da password.

Per quanto concerne le credenziali di accesso a un file server o a dei programmi, sarà sufficiente far riferimento all'amministratore di sistema. Pur non essendoci alcun obbligo di Legge (nonostante quello che ancora in troppi continuano erroneamente a sostenere) di tenere e aggiornare un "registro delle password" utilizzate da dipendenti e collaboratori, l'amministratore potrà infatti "resettare" le credenziali di accesso dell'utente deceduto.

Lo scoglio insormontabile potrebbe invece porsi nel caso di utilizzo di files (o interi file-system) crittografati. Esistono infatti programmi (anche gratuiti, opensource e multiplatforma, come il noto ed ec-

cezionale TrueCrypt, reperibile all'indirizzo <http://www.truecrypt.org/>, ormai giunto alla versione 6.3) in grado di crittografare in tempo reale e in modo assolutamente trasparente interi dischi (reali o virtuali) o anche singole partizioni, con una flessibilità assoluta.

La sicurezza di TrueCrypt

L'uso di questo software è pressoché tassativo (a norma di Legge) qualora si trasportino dati sensibili (o, peggio, giudiziari), su supporti rimovibili, come ad esempio una comune Pen Drive USB o un PC portatile. Troppo spesso, peraltro, continuano a comparire notizie sugli organi di stampa internazionali di memorie o interi PC Laptop (contenenti dati anche militari) smarriti in luoghi pubblici.

Gli algoritmi utilizzati per questa crittografia sono assai robusti, a prova di NSA (la potentissima National Security Agency statunitense), e non presentano le cosiddette "backdoor", ossia la possibilità per qualcuno di poter operare una decrittazione pur non conoscendo la password, agendo come se si possedesse una sorta di "passepartout" informatico. Cosa fare se, malauguratamente, un file importante in unica copia crittografato da una persona improvvisamente deceduta fosse protetto da un tale algoritmo? L'unica via è quella di sperare che fosse stata scelta una password non ottemperante alle prescrizioni di Legge, ossia sufficientemente facile da indovinare da parte di chi conoscesse abitudini e conoscenze del defunto. Anche se assolutamente sconsigliabile, è - infatti - ancora oggi assai comune, specie con il turbinio di diverse credenziali di autenticazione con le quali si è costretti ad avere che fare, l'utilizzo di parole segrete legate alla propria vita o ai propri affetti. Nulla è, infatti, più insicuro della ricerca della sicurezza estrema.

Ma, al di là della fortuna che si può avere nell'applicare una tecnica così "spannometrica", non essendo praticabili in un tempo ragionevole - salvo vengano utilizzate password troppo corte secondo i

dettami di legge - attacchi così detti dagli esperti “a forza bruta” (ossia provando tutte le possibili password), il contenuto dei files del morto potrebbe essere perso per sempre.

Le raccomandate PEC inaccessibili

Un nuovo, inedito e assai serio problema, in Italia, è ormai alle porte, e potrebbe presentarsi non solo in caso di morte (più o meno prematura) di un familiare o parente, ma anche di una sua temporanea grave infermità.

Come recita, infatti, la homepage dedicata alla “Posta Elettronica Certificata” da uno dei principali (ed economici, nonché commercialmente accorti ed agguerriti) provider nazionali (Aruba PEC, all'indirizzo <http://www.pec.it/>), il “D.L. n. 185 del 29/11/2008 (cosiddetto “anticrisi”) convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009 prevede che i Liberi professionisti (iscritti in Albi o Elenchi) e le imprese (costituite in forma societaria) debbano dotarsi di una casella di posta elettronica certificata rispettivamente entro uno e tre anni”.

Questo obbligo, tra grandi e prevedibili difficoltà, tra la confusione, l'inerzia e la carenza di comunicazione di alcuni Ordini professionali, sorprendentemente (per l'uso italico) senza alcuna proroga (del resto c'era stato un anno di tempo per ottemperare al dettato della Legge) è andato recentemente a regime, il 29 novembre 2009, nonostante una quasi unanime richiesta di rinvio. Anche se la situazione permane difficile, ed anche l'autore di quest'articolo - iscritto a due ordini professionali - ha avuto qualche difficoltà, del tutto indipendente dalla propria volontà, ad onorare la scadenza, pur potendo contare su un Ordine degli Ingegneri lungimirante e totalmente corretto nei confronti dei propri iscritti, il meccanismo pervasivo della PEC è ormai irreversibilmente entrato in moto.

Con l'entrata a regime della PEC (di cui, tra l'altro, si parlò diffusamente fin dal numero 1/2006 di questa rivista: “La Posta Elettronica Certificata all'esame di maturità”) si pone (o si porrà) un problema rilevante e sostanziale.

Il decesso di titolare di PEC

Come comportarsi nel caso in cui un titolare di PEC muoia improvvisamente o non sia in grado di accedervi con regolarità a causa di impedimenti fisici?

Per capire perché “non si possa non far nulla” e, al tempo stesso, possa essere assai difficile mettere in pratica qualcosa, occorre una breve premessa.

In rapidissima sintesi la “Posta Elettronica Certificata” è un sistema di posta elettronica equivalente, qualora sia il mittente sia il ricevente siano cittadini italiani e siano dotati di una casella PEC, alla rac-

comandata con avviso di ricezione. Anzi, qualcosa di meglio della raccomandata A.R., in quanto viene certificato anche il contenuto di quanto scambiato. Il tutto a costo (marginale) nullo.

Data la premessa, non si può né si deve credere che la PEC - pur equivalente alla raccomandata in senso legale - sia “in toto” equivalente ad una missiva cartacea certificata.

In questa sede è opportuno porre l'accento su due differenze sostanziali: mentre la raccomandata è legata ad un recapito fisico (domicilio, residenza o simili), la PEC è legata al cosiddetto “domicilio elettronico”. Peccato però che non vi sia alcun obbligo che tale domicilio virtuale sia unico (nulla vieta di aprire diverse caselle PEC intestate alla stessa persona fisica o giuridica); in aggiunta, tale domicilio - pur nel caso ottimale in cui sia unico - potrebbe essere del tutto sconosciuto anche agli stretti familiari e parenti del titolare; infine, tale recapito immateriale - pur se unico e conosciuto - potrebbe essere del tutto inaccessibile ai congiunti a causa della non conoscenza della password (un livello di segretezza - peraltro - auspicabile, in quanto le credenziali di accesso devono essere gelosamente serbate). Su quest'ultimo punto alcuni gestori, come si vedrà tra poco, sono stati accorti, corretti e lungimiranti, prevedendo tale problematica fin dalle clausole contrattuali, a patto tuttavia che i “legittimi eredi” fossero a conoscenza dell'esistenza delle caselle PEC del defunto, cosa tutt'altro che scontata.

Ci si potrebbe chiedere “a che pro” accedere alla casella PEC di un morto. Anche a prescindere dall'eventuale problema di reperire documenti idonei a risolvere contenziosi, la risposta è nella normativa e nella tecnologia: la posta elettronica non è una tecnologia cosiddetta “push”, ovverosia non c'è nessun “postino” (reale o virtuale) che bussì alla porta del titolare o dei suoi congiunti. L'email, per sua intrinseca natura, è una tecnologia “pop”, ossia - con analogia cartacea si pensi al concetto di Casella Postale o “fermo posta” - è il destinatario che deve avere cura di controllare la propria casella, e ciò avviene - ovviamente - anche nel caso della PEC.

Il problema, nel caso della Posta Elettronica Certificata, è che - come peraltro ricordato nelle comunicazioni di alcuni ordini professionali - fa fede non il momento in cui si prende coscienza del contenuto dell'email bensì il momento in cui l'email è stata depositata nella propria casella PEC, laddove il “depositare” va inteso in senso figurato, trattandosi di un arrivo completamente automatizzato e invisibile a chi non possa avere regolare e assiduo accesso alla casella di posta, come - ad esempio - ai legittimi eredi sprovvisti della password.

In sostanza un defunto potrebbe continuare a ricevere raccomandate con avviso di riscossione (che risultano consegnate) a totale insaputa dei parenti. Ovviamente, in questi casi, ci si attende che sarà la giurisprudenza - di fronte a date di invio certificate post mortem - ad applicare con saggezza il concetto di "consegna".

Ma il problema è reale, tanto che - proprio la citata Aruba PEC S.p.A. (nonché tutte le numerose società che commercializzano, sotto vari nomi, la PEC di Aruba) e ITnet S.r.l. (commercializzata, tra gli altri, col nome InterfreePEC) hanno esplicitamente previsto tale eventualità nei propri contratti.

In quello di Aruba si può, ad esempio, leggere:

"13.2 In caso di decesso dell'intestatario del Dominio PEC gli eredi, previa trasmissione al partner della documentazione attestante il possesso di tale qualifica, e dell'ulteriore documentazione richiesta, indicata all'art. 5, potranno richiedere entro 60 (sessanta) giorni dal decesso la comunicazione della password di accesso al servizio."

Sessanta giorni dal decesso è il limite posto anche da ITNet, società di Wind, con clausola di tenore assai simile:

"6. MODIFICHE AI DATI

(...)

6.2 In caso di decesso dell'intestatario del Servizio, gli eredi, potranno richiedere entro 60 gg dal decesso la password di accesso al servizio."

Come si può facilmente constatare, con l'andar del tempo la richiesta delle credenziali di accesso entro due mesi diventerà un'altra incombenza burocratica amministrata di non secondaria importanza a carico degli eredi.

Da notare anche delle variazioni sul tema come, ad esempio, quella di Connessioni Metropolitane s.r.l. di Prato che, pur appoggiandosi sia tecnicamente che normativamente su Aruba, tiene a sottolineare un aspetto concernente eventuali importi non saldati:

"14. Cambi di proprietà e modifiche ai dati

(...)

In caso di decesso dell'intestatario del Dominio PEC i legittimi eredi, previa regolarizzazione del contratto di fornitura del servizio HOSTING

CONMET.IT e trasmissione ad Connessioni Metropolitane S.r.l. della documentazione richiesta per la circostanza, come indicato nel sito <http://assistenza.conmet.it/kb>, potranno richiedere entro 60 gg dal decesso la password di accesso al servizio."

Il business degli "ultimi messaggi"

Che la posta elettronica abbia modificato in modo silente (ma assai sensibile) il nostro modo non solo di lavorare e di vivere ma anche quello di morire, lo si può desumere dal sito inglese "Last Messages Club" (<http://www.lastmessagesclub.co.uk>).

Dalla homepage si può leggere di cosa si occupi questo "club", la cui quota associativa minima - dopo un periodo di prova gratuita di trenta giorni - è di dieci sterline l'anno:

"The Last Messages Club invia i vostri pensieri personali e i dati essenziali via posta elettronica ai vostri amici e ai vostri cari dopo la vostra morte".

Una sorta di volontà testamentarie "estese", informali ma - non per questo - non utilizzabili: un'idea, una variazione tecnologica sul tema della morte, davvero brillante.

Non è questa la sede per discutere i dettagli del funzionamento del servizio (ad esempio la conferma della dipartita dell'associato, che deve essere fornita da almeno due fiduciari indicati dall'appartenente al club e tale da soddisfare stringenti criteri di sicurezza) né le eventuali implicazioni legali sul territorio italiano.

Basti solo sottolineare che servizi simili al "Last Messages Club" - sui quali dovrebbe essere posta tuttavia la massima attenzione e vigilanza per evitare abusi sullo stile del cosiddetto "phishing" - potrebbero diventare la soluzione ottimale per far giungere agli eredi - senza né complessità né sgradevolezze burocratiche - non solo le credenziali di accesso PEC del defunto, ma anche altri dati del massimo interesse: si pensi a conti correnti online, polizze assicurative, informazioni sensibili.